Nella procedura n. **3061/2018 R.G.**

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. **3061/2018**

tra

Parte_1 *Parte_2* **e** *Parte_3* **in qualità di eredi di** *Persona_1* (avv. [redacted]

ATTORI

e

Controparte_1 **(GIA'** *Controparte_2* *[...]* (avv. [redacted]

CONVENUTO

Oggi 05/05/2021, innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per gli attori l'avv. [redacted]

Per *Controparte_1* (GIA' *Controparte_2* *[...]*, l'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore precisa come da note conclusive, mentre il convenuto come da comparsa di risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-696

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **3061/2018**

promossa da:

Parte_1 *Parte_2* **e** *Parte_3* **in qualità di eredi di** *Persona_1* (avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 **(GIA'** *Controparte_2* *[...]* (avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

CONCLUSIONI

L'attore precisa come da note conclusive, mentre il convenuto come da comparsa di risposta.

FATTO

Promuovendo la presente controversia, *Persona_1* ha riferito che il 23/1/2012 era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi al ginocchio destro presso l' *CP_2* di *CP_1* che l'intervento non aveva dato esito soddisfacente, atteso che mesi dopo si era verificata un'infezione cagionata dall'assenza della dovuta asepsi nel corso dell'operazione; che pertanto era stato effettuato un secondo intervento chirurgico il 20/11/2012 per rimuovere la protesi,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-696

senza nemmeno riuscire a sanare completamente l'infezione. Sulla base di tale narrativa e dedotta la presenza di colpa medica nei trattamenti ricevuti, l'attore ha convenuto in giudizio l' *[...]* *CP_3* chiedendone la condanna a risarcire il danno non patrimoniale, derivante dall'invalidità temporanea e dalle lesioni biologiche, nonché il danno patrimoniale per spese mediche sopportate, per un totale complessivo di € 182.000.

Costituendosi in giudizio, ha resistito l' *CP_3* sul presupposto della non configurabilità di alcuna colpa medica addebitabile ai sanitari.

In corso di giudizio, a seguito del decesso per altra causa del ricorrente, si sono costituiti i di lui eredi, cioè la vedova *Parte_1* ed i figli *Parte_2* e *Parte_3*

Il giudice inizialmente procedente ha istruito la controversia con una CTU collegiale affidata al medico legale *Persona_2* allo specialista ortopedico *Persona_3* ed allo specialista infettivologo *Persona_4*

Nominato nuovo istruttore, questo Giudice ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., preceduta da termine per memorie scritte.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

DIRITTO

a) La causa può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi dei consulenti di entrambe le parti (cfr. pag. 40-46 della perizia), dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

In particolare, ha spiegato il Collegio peritale che *"è possibile affermare che l'infezione responsabile del fallimento dell'intervento di artroprotesizzazione del ginocchio destro risulta correlabile causalmente all'intervento del 23.01.2012 effettuato presso l'* *Organizzazione_1* *[...]* *di* *CP_1* *. Tale affermazione trova adeguato conforto sia nelle caratteristiche tipicamente nosocomiali presenti all'antibiogramma del germe identificato come responsabile e*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-696

cioè lo Pseudomonas aeruginosa MDR isolato nell'urinocoltura del 14.08.2012 e confermato dall'esame colturale sul liquido articolare del novembre 2012, sia nel mancato riscontro dello stesso nelle indagini precedenti all'intervento del gennaio 2012. Si è trattato, in buona sostanza, di una infezione protesica ritardata, appalesatasi cioè da 1 a 24 mesi dopo l'intervento (nel caso di specie a circa nove mesi dopo l'intervento chirurgico del 23.01.2012), normalmente considerata come acquisita in ambiente nosocomiale e dovuta o a microrganismi a bassa-media patogenicità o (come in questo caso) a microrganismi ad elevata patogenicità ma con bassa carica infettante" (pag. 33 perizia).

Quanto alle perplessità dei CTP di parte convenuta in ordine all'origine nosocomiale dell'infezione, deve replicarsi che è certamente vero che il bacillo *pseudomonas aeruginosa* è ubiquitario, ma lo è *"quello multisensibile o con qualche resistenza, ma altrettanto certamente non lo è quello pan-resistente isolato nel caso in esame, di fatto sensibile solo alla Colistina, che è sempre e solo nosocomiale"*. Inoltre, *"nell'ipotesi formulata dai CTP di una batteriemia/disseminazione ematogena, quindi, lo Pseudomonas avrebbe avuto certamente trovato un terreno fertile nel piede diabetico mentre così non è stato: altri germi sono stati isolati nei colturali post-operatori sul piede diabetico, ma mai lo Pseudomonas MDR"*. Né può stupire che l'infezione batterica sa rimasta latente per diversi mesi: infatti, *"è noto come l'infezione protesica ritardata sia sostenuta da microrganismi ad elevata patogenicità, quali lo Pseudomonas, laddove la carica infettante sia bassa e necessiti quindi di maggior tempo per rendersi evidente"*. Quanto alla pressione selettiva degli antibiotici utilizzati prima dell'isolamento dello Pseudomonas, essa *"poteva certo generare qualche fenomeno di resistenza, ma non la pan-resistenza qui osservata, tipicamente di ambito nosocomiale"*. Ed infine, *"al momento della fenotipizzazione del fenomeno infettivo non vi era alcun focus a distanza segnalato se non il piede diabetico ove, giova ripeterlo, lo Pseudomonas non era presente"* (pag. 45-46 perizia).

Deve quindi ritenersi processualmente accertato che l'infezione sia di origine nosocomiale, con la conseguente statuizione di colpa medica in capo alla convenuta.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-696

Venendo alla quantificazione del danno subìto, la lesione non patrimoniale può essere ricondotta al 15% di danno biologico, a 150 giorni di ITT, a 150 giorni di ITP al 50% e a ulteriori 150 giorni di ITP al 25% (cfr. pag. 39 perizia).

Non colgono infatti nel segno le osservazioni del CTP attoreo riferite ad una quantificazione ritenuta troppo prudente, dovendosi replicarsi *che "pur potendosi concordare sul fatto che in epoca antecedente all'intervento di artroprotesi il paziente fosse in grado di deambulare, di certo solo per tratti molto brevi e verosimilmente con ausilio, al contrario, anche nel caso in cui non si fosse verificata la complicanza infettiva e si fosse giunti ad una solo ipotetica sufficiente ripresa funzionale del ginocchio sinistro, non è assolutamente possibile affermare che le scadenti condizioni generali derivanti dalle gravi comorbidità da cui era già affetto da lungo tempo avrebbero permesso di sottoporre l'attore ad intervento di sostituzione protesica a carico del ginocchio controlaterale. Pertanto, tenuto conto della funzione deambulatoria già marcatamente compromessa, delle importanti comorbidità che avrebbero reso comunque incerto l'esito dell'intervento di protesizzazione a sinistra e altrettanto incerta la concreta possibilità di procedere ad intervento analogo a destra, non si ritiene condivisibile l'aggiornamento valutativo del CT di parte attrice ribadendosi quanto già concluso in tema di valutazione del danno biologico"* (pag. 41 perizia).

Pertanto ed in conclusione, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all'attualità secondo l'ultima tabella proposta nel 2021 - che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (in questi termini Cass. n. 12408/2011, nella sostanza confermata e ribadita dalle successive Cass. n. 14402/2011, Cass. n. 17789/2011, Cass. n. 2228/2012, Cass. n. 12464/2012, Cass. n. 19376/2012, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 10263/2015, Cass. n. 2167/2016, Cass. n. 9950/2017, Cass. n. 12470/2017, Cass. n. 17018/2018) - tenuto conto di un'età di 66 anni al momento del sinistro, spetterebbe a parte attrice un risarcimento per danno non patrimoniale, già comprensivo delle sofferenze biologiche, morali ed esistenziali, non avendo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-696

l'attrice dedotto elementi fattuali a supporto di una ulteriore personalizzazione, di € 36.650 per danno biologico permanente.

Tuttavia, come correttamente argomentato dalla stessa difesa attorea, poiché vi è stato decesso per altra causa, e quindi premorienza, all'età di 74 anni, e quindi otto anni dopo il sinistro; poiché secondo l'ISTAT l'età media di un uomo nato nel [redacted] come il signor *Pt_2* è di 80 anni; poiché quindi *Pt_2* ha vissuto dopo il sinistro solo otto dei quattordici anni di aspettativa di vita; per tali motivi, va riconosciuta solo la percentuale di 8/14 del danno biologico teorico, pari quindi ad € 20.942,85.

Inoltre, sulla base teorica di euro 125 giornaliere per ITT, somma ricompresa tra quella minima di 99 e massima di 149, vanno riconosciuti € 18.750 per ITT, € 9.375 per ITP al 50%, € 4.687,5 per ITP al 25%, ciò che porta ad un totale di danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, di € 53.755,35.

A tale somma va aggiunta quella di € 1.220 per il danno patrimoniale emergente dato dal costo della perizia stragiudiziale, unica voce di danno patrimoniale ritenuta dal collegio peritale documentata e pertinente rispetto al sinistro per cui è causa (cfr. pag. 40 perizia).

Consegue che il complessivo danno subito, sommando la voce non patrimoniale e quella patrimoniale, ammonta ad € 54.975,35.

Su tale somma capitale, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, *id est* il 23/1/2012, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all'insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, *id est* il 1/9/2016.

b) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-696

poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore dei vittoriosi attori eredi del *de cuius*, in solido tra loro, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- condanna *CP_1* di *CP_1* a pagare a *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* *[...]*, in solido tra loro, € 54.975,35, oltre interessi legali dal 1/9/2016 al saldo;
- condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* *[...]*, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 12.000 per compensi, € 786 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico di *Controparte_3* le spese di CTU.

Reggio Emilia, 5/5/2021

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-696